


Pubblicato il 21/05/2025

N. 09735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02358/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2022, proposto da

Luigi Laurenza, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e delle Risorse, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonio De Rosa, Vincenzo Miceli, Fabio Lantieri, Cristiano Fois, Salvatore Arciadiano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del giudizio di inidoneità alle prove attitudinali notificato al ricorrente in data 16.12.2021 ed emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle

Risorse – Commissione di cui all'articolo 106, comma 4, d.l. vo 443 del 30.10.1992 per gli accertamenti attitudinali relativi al Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi nr. 976 (elevati a 996) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 80 del 13 ottobre 2020;

- della Graduatoria Finale di Merito relativa al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi nr. 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria (elevati a 996) indetto con P.D.G. del 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 80 del 13 ottobre 2020., approvata con decreto dirigenziale del 23.12.2021 pubblicato in data 24.12.2021 e rettificata con decreti del 27 dicembre 2021 e del 24 gennaio 2022 rispettivamente pubblicati in data 27.12.2021 e 26 gennaio 2022;

- del Decreto Dirigenziale di Rettifica della Graduatoria finale del concorso a 976 posti (elevati a 996) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile – approvato e pubblicato con Avviso del 27 dicembre 2021;

- del Decreto Dirigenziale di Rettifica della Graduatoria finale del concorso a 976 posti (elevati a 996) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile – approvato in data 24 gennaio 2022 e pubblicato in data 26 gennaio 2022;

- tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente di cui, tra i noti, gli atti presenti nel fascicolo del candidato stesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio

2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente, giudicato “non idoneo” a seguito delle prove attitudinali nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 976 agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 80 del 13 ottobre 2020, ha impugnato la graduatoria finale di merito relativa al predetto concorso, a sua volta approvata con P.D.G. 23 dicembre 2021 della cui pubblicazione si è dato avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 15.02.2022;

Considerato che il ricorso è stato notificato, oltre che al Ministero della Giustizia, a cinque dei candidati utilmente inseriti nell’avversata graduatoria;

Ritenuto, dunque, che:

-) sussistono i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a. nei confronti di tutti i candidati inseriti nella contestata graduatoria finale di merito;

-) per l’elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

-) la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia dal quale risulti:

(i) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l’indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico, per esami e titoli, per il

reclutamento di complessivi nr. 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria (elevati a 996) indetto con P.D.G. del 10 settembre 2020, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 80 del 13 ottobre 2020), approvata con decreto dirigenziale del 23.12.2021 pubblicato in data 24.12.2021 e rettificata con decreti del 27 dicembre 2021 e del 24 gennaio 2022 rispettivamente pubblicati in data 27.12.2021 e 26 gennaio 2022;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

-) il Ministero della Giustizia dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato “*Atti di notifica*” dal quale possa raggiungersi la pagina *web* sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

-) il Ministero della Giustizia, infine, non dovrà rimuovere dalla *home page* del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

-) la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

-) la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10

(dieci) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;
Ritenuto di rinviare la trattazione della controversia all'udienza pubblica di smaltimento del 10 ottobre 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ordina l'integrazione del contraddittorio e dispone la notificazione del ricorso per pubblici proclami secondo le modalità ed i termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della controversia all'udienza pubblica di smaltimento del 10 ottobre 2025, ore di rito.

La Segreteria di Sezione comunichi la presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Claudia Lattanzi, Presidente FF

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi

IL SEGRETARIO